



# COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

*Ufficio del Sindaco*

## Ordinanza n. 5 del 21/03/2020

**Ulteriori disposizioni a tutela della salute di lavoratori e cittadini per prevenire il contagio dal COVID-19 sul territorio comunale.**

## IL SINDACO

Considerato che il contagio pandemico da virus COVID-19 è ancora drammaticamente in corso su tutto il territorio nazionale e si attende ancora il raggiungimento dell'apice;

Valutato che nel territorio della Piana di Gioia Tauro sono stati registrati almeno altri due nuovi casi di infezione da coronavirus nel vicino comune di Rosarno;

A tal proposito per limitare la possibile diffusione del contagio da COVID-19 sul territorio di Polistena è stata emessa il 19 marzo ordinanza sindacale n. 4/2020 **“per la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro e per la salute di tutti i cittadini”**.

Vista l'ordinanza della Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 che introduce misure nuove da osservare sull'intero territorio regionale;

Vista l'ordinanza del Ministro a Tutela della Salute del 20 marzo 2020 che dispone ulteriori misure restrittive per fronteggiare l'emergenza coronavirus;

Considerato che a Polistena sono state censite n. 98 persone in quarantena obbligatoria;

Valutato sia urgente assumere provvedimenti per tutelare la salute dei cittadini a fronte di una possibile insorgenza di casi su territorio comunale,

Stabiliti i poteri assegnati dalle leggi vigenti al Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale,

## ORDINA

**FINO A DIVERSE DISPOSIZIONI** e fatte salve le norme più restrittive sopravvenienti, ad integrazione della precedente disposizione Sindacale n. 4/2020, quanto segue:

- **sono consentiti anche al di fuori del territorio comunale esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di**

salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;

- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza al di fuori del territorio comunale;
- le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle aree di servizio e rifornimento carburante. I distributori di carburante presenti sul territorio comunale dopo le 16 potranno svolgere la propria attività tramite self-service automatici;
- le attività di ristorazione rimangono chiuse al pubblico, ma possono svolgere servizi a domicilio dal lunedì al sabato nelle seguenti fasce orarie 11.30-13.30 / 19.00-21.00. Al di fuori di tali fasce orarie è vietato qualunque servizio a domicilio eccezion fatta per la consegna di farmaci o generi alimentari da parte di operatori dei supermercati, farmacie o parafarmacie (queste ultime limitatamente ai farmaci da banco). Per tutte le altre attività commerciali rimangono ferme le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n.4/2020, comprese le disposizioni previste per la giornata di domenica;
- nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
- è vietata la pratica di ogni attività sportiva, ludica e ricreativa all'aperto. Sono vietate le passeggiate in gruppo. L'attività motoria all'aperto (passeggiata, camminata veloce, corsa blanda) è consentita nelle fasce orarie al mattino 6-9 al pomeriggio 15-18, a condizione che sia svolta individualmente e mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza rispetto a terze persone. La stessa attività motoria può avvenire se connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e, per evitare ogni possibile compresenza o assembramento di persone, può essere variata nei percorsi in un raggio massimo di 1 km ma non estendersi al di fuori del territorio comunale;
- è fatto divieto di frequentare le strutture sportive e aree ludiche, pubbliche e private, che oltre ai parchi e giardini rimarranno chiuse fino al 3 aprile.

## INVITA TUTTI I CITTADINI

Al di fuori dei casi previsti dalla presente ordinanza, a **RIMANERE A CASA** e spostarsi solo in presenza di valide ragioni di lavoro, salute o altra impellente necessità, raccomandando a tutti coloro che sono rientrati da località al di fuori del territorio regionale e posti in quarantena, ad osservare scrupolosamente le regole generali valide su tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni della presente ordinanza sono valide a partire dalla pubblicazione e **sino al 3 aprile**. Rimangono ferme tutte le altre disposizioni contenute e non richiamate dell'ordinanza n. 4/ 2020 in ordine agli obblighi dei datori di lavoro e dei cittadini a tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L'inosservanza di tutte le richiamate disposizioni, fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle altre norme vigenti, comporta **sanzione amministrativa sino ad un massimo € 500** per i trasgressori. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione. La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria e per quanto di competenza, oltre al corpo di Polizia Municipale, al Commissariato di PS di Polistena ed alla stazione locale dei Carabinieri.

**IL SINDACO**

**Dott. Michele Tripodi**